



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1373-A

Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione

(Conversione in legge del DL n. 105/2023)

N. 106 – 27 settembre 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1373-A

Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione

(Conversione in legge del DL n. 105/2023)

N. 106 – 27 settembre 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 2, COMMA 9-BIS (EM. 2.5).....	- 3 -
ANNOTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE INTERCETTAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 2-BIS (EM. 2.050).....	- 4 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ INFORMATICA E DI CYBERSICUREZZA.....	- 4 -
ARTICOLO 3 (EM. 3.10).....	- 5 -
MODIFICHE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI CIVILI DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI	- 5 -
ARTICOLO 4, COMMA 1-BIS (EM. 4.4 I RELATORI).....	- 6 -
CORSI DI FORMAZIONE PER ACCEDERE AD INCARICHI SEMIDIRETTIVI E DIRETTIVI DELLA MAGISTRATURA	- 6 -
ARTICOLO 5, COMMA 2-BIS (EM. 5.8).....	- 7 -
ESERCIZIO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI NELL'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.....	- 7 -
ARTICOLO 5-BIS (EM. 5.09 I RELATORI).....	- 8 -
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIRIGENZA PENITENZIARIA	- 8 -
ARTICOLO 10, COMMA 1, LETT. A) (EM. 10.6 <i>NUOVA FORMULAZIONE</i>).....	- 10 -
AREE FUNZIONALI DEL MINISTERO DELLA CULTURA – VIGILANZA SULL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO.....	- 10 -
ARTICOLO 10, COMMA 5-BIS (EM. 10.21 <i>NUOVA FORMULAZIONE</i>)	- 11 -
CONFERIMENTO INCARICHI DI DIREZIONE DI POLI MUSEALI ED ISTITUTI DELLA CULTURA STATALI	- 11 -
ARTICOLO 11, COMMA 3-BIS (EM. 11.38).....	- 12 -
RISERVA DI POSTI NEI CONCORSI BANDITI DAGLI ENTI LOCALI PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DIRIGENZIALE ..	- 12 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1373-A
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Kelany (FdI), per la I Commissione Pittalis (FI-PPE), per la II Commissione
Commissioni competenti:	I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

Si ricorda che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 settembre 2023, con una condizione *ex* articolo 81 della Costituzione, riferita all'articolo 11, comma 1, che è stata recepita dalle Commissioni di merito.

Sono quindi oggetto della presente nota le sole modifiche e integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalle Commissioni riunite I e II in sede referente, che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 2, comma 9-*bis* (Em. 2.5)

Annotazione delle spese sostenute per le intercettazioni

La norma integra il testo dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Tale articolo tratta del decreto di pagamento delle spese

di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ossia quelle relative alle prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie. L'integrazione stabilisce che l'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie ai fini del recupero del credito di cui all'articolo 280 del decreto legislativo n. 115 del 2002.

Il predetto articolo 280 stabilisce che nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito e che l'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.

L'emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della norma in esame che prevede che l'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione sia specificamente annotato nel foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.

ARTICOLO 2-bis (Em. 2.050)

Disposizioni in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza

La norma apporta modifiche al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 che reca disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, detta la definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e prevede l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Le modifiche, tra l'altro, integrano il novero dei compiti dell'Agenzia per la cybersicurezza stabilendo che questa svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi a causa di incidenti di sicurezza informatica e di attacchi informatici, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati colpiti. Le modifiche specificano anche che la mancata collaborazione è valutata ai fini dell'applicazione di sanzioni (comma 2).

Sono poi apportate modifiche al codice di procedura penale al fine di rafforzare i poteri del procuratore nazionale antimafia al fine di renderli maggiormente incisivi nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata in campo informatico (comma 3).

Sono altresì apportate modifiche alla legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato

transnazionale. Le modifiche riguardano le operazioni sotto copertura e sono finalizzate ad ampliare il perimetro di non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria che si occupano di contrasto al terrorismo che, al fine di acquisire elementi di prova, compiono atti di “pirateria informatica” e a includere tra gli ufficiali autorizzati a compiere operazioni sotto copertura gli ufficiali di polizia giudiziaria dell’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione (comma 4).

L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame che risultano finalizzate a rendere più efficace l’azione di enti o dipendenti pubblici già impegnati, in forza di norme vigenti, nel contrasto della criminalità informatica e nella tutela della cybersicurezza.

ARTICOLO 3 (Em. 3.10)

Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni

La modificazione interviene sul testo originario dell’articolo 3 che consente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 473-*bis*.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, al giudice, con provvedimento motivato, di delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l’audizione delle parti e l’ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell’atto. A tale norma non erano stati ascritti effetti finanziari. La modifica approvata dalle Commissioni di merito stabilisce che il periodo di applicazione della disciplina derogatoria sia esteso dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.

L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che, da un lato, la modifica introdotta si limita ad estendere dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il periodo durante il quale si possono derogare le disposizioni recate dall’articolo 473-

bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile¹ e, dall'altro, che alla deroga prevista dal testo originario del provvedimento non erano stati ascritti effetti finanziari dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 4, comma 1-*bis* (Em. 4.4 i Relatori)

Corsi di formazione per accedere ad incarichi semidirettivi e direttivi della magistratura

Normativa vigente. Il testo originario della norma in esame (articolo 4 del decreto legge 105 del 2023) modifica la disciplina dei corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati - di cui all'articolo 26-*bis* del decreto legislativo n. 26 del 2006 - precisando che la documentazione relativa a tali corsi sia inviata al CSM, oltre che con riferimento alla procedura per la valutazione relativa all'attribuzione di incarichi direttivi, anche con riguardo alla procedura concernente quelli semidirettivi [comma 1, lett. *a*), n. 1]. La norma ha, inoltre, fissato il termine (non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso) entro il quale i suddetti corsi debbono essere svolti da parte dei magistrati ai fini dell'accesso ai concorsi per l'attribuzione degli incarichi, esonerando, altresì, dalla partecipazione ai corsi i magistrati che nel medesimo periodo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive [comma 1, lett. *a*), n. 2]. Alla norma non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma prevede che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4, che disciplinano i corsi di formazione per accedere ad incarichi semidirettivi e direttivi della magistratura, si applichino anche alle procedure per il conferimento dei medesimi incarichi bandite a decorrere dal 21 giugno 2022 e non ancora concluse. (comma 1-*bis*).

L'emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone l'applicazione del comma 1 dell'articolo 4, che regola i profili procedurali ed applicativi della disciplina dei corsi di formazione per l'accesso ad incarichi semidirettivi e direttivi della magistratura, anche alle procedure per il conferimento dei medesimi incarichi bandite a decorrere dal 21 giugno 2022

¹ In particolare, la deroga prevede che, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice possa delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto.

e non ancora concluse (comma 1-*bis*). Al riguardo non si formulano osservazioni, valutando la disposizione di contenuto prevalentemente ordinamentale e considerata la neutralità finanziaria della disposizione oggetto di modifica, già evidenziata dalla relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento in esame.

ARTICOLO 5, comma 2-*bis* (Em. 5.8)

Esercizio di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria

Normativa vigente. Il testo originario della norma in esame (comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 105 del 2023, oggetto del presente disegno di legge di conversione) dispone, che in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo n. 63 del 2006, fino al 31 marzo 2033, gli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito dei ruoli dell'esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili (IPM) possano essere conferiti – anche a titolo di reggenza - ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario in possesso della anzianità di servizio prevista per il conferimento di incarichi superiori dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo (nove anni e sei mesi). Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Si evidenzia, altresì, che il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto legge n. 146 del 2013 prevede che nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti penitenziari dell'esecuzione penale esterna, fino al 31 dicembre 2023, le relative funzioni possano essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. La deroga prevista da tale disposizione, originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 146 del 2013, è stata ripetutamente prorogata per effetto di successivi interventi normativi, da ultimo, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, per effetto dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 198 del 2022. Alla norma originaria e ai relativi interventi di proroga non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma dispone la soppressione del comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto legge n. 146 del 2013 che prevede che nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti penitenziari dell'esecuzione penale esterna, fino al 31 dicembre 2023, le relative funzioni possano essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 2-*bis*).

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica.**

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone la soppressione del comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto legge n. 146 del 2013 che - nelle more

dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti penitenziari dell'esecuzione penale esterna – prevede che, fino al 31 dicembre 2023, le relative funzioni possano essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che il contenuto normativo di tale disposizione è riconducibile all'interno del comma 1 dell'articolo 5 del provvedimento in esame che, in termini più ampi rispetto alla prima, consente, fino al 31 marzo 2033, il conferimento, anche a titolo di reggenza, di incarichi dirigenziali superiori nell'ambito dei ruoli dell'esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili (IPM) ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario in possesso della prescritta anzianità di servizio prevista per il conferimento di incarichi superiori. Si rileva, inoltre, che sia alla disposizione di cui si dispone la soppressione sia al testo originario dell'articolo 5 del provvedimento in esame non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si segnala infine che con riguardo alle osservazioni formulate nel corso dell'esame in V Commissione², il Governo ha, altresì, chiarito che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, riprendono i contenuti di misure già adottate in passato e non comportano alterazioni dell'assetto organico del ruolo dei predetti dirigenti penitenziari tali da incidere sulla funzionalità delle strutture dell'amministrazione penitenziaria, anche in ragione della presumibile esiguità del numero di unità di personale interessate.

ARTICOLO 5-*bis* (Em. 5.09 i Relatori)

Disposizioni urgenti in materia di dirigenza penitenziaria

La norma modifica la tabella A allegata al decreto legislativo n. 63 del 2006 (Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria) al fine di incrementare da 45 a 70 (+25) il numero di incarichi superiori conferibili ai dirigenti di istituto penitenziario nell'ambito del relativo ruolo come determinato a normativa vigente (comma 1).

Conseguentemente viene demandato ad un decreto ministeriale l'adeguamento della tabella C allegata al decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016 concernente l'individuazione dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria, nonché la definizione della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale (comma 2).

² Cfr. Servizio bilancio dello Stato-Servizio Commissioni. Verifica delle quantificazioni n. 102 del 20 settembre 2023 relativa all'AC. 1373. Bollettino Giunte e Commissioni del 20 settembre 2023.

Per l'attuazione delle summenzionate disposizioni, ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 75 del 2023 è autorizzata la spesa di euro 5.209 per il 2023 e di euro 62.502 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia relativo al bilancio triennale 2023-2025 (comma 3).

L'articolo 14, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 75 del 2023 ha previsto, a decorrere dal 1° settembre 2023, la corresponsione ai dirigenti di istituto penitenziario per adulti e per minorenni e ai dirigenti di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore³ un'indennità annua lorda aggiuntiva determinata in euro 13.565.

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma aumenta da 45 a 70 (per un incremento pari a 25 unità) il numero dei posti di dirigente di istituto penitenziario con incarico superiore, ferma restando la vigente dotazione organica complessiva della dirigenza di istituto penitenziario (comma 1). Ai fini della corresponsione agli ulteriori titolari di incarichi superiori del trattamento indennitario previsto dall'articolo 14, comma 1, lett. *a*), del decreto legge n. 75 del 2023, viene autorizzata la spesa di euro 5.209 per il 2023 e di euro 62.502 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia relativo al bilancio triennale 2023-2025 (comma 3).

Al riguardo, appare opportuno che vengano evidenziati gli elementi sottostanti la stima della spesa autorizzata dalla norma per far fronte agli oneri derivanti dalla stessa, considerato che non appare possibile verificarne i relativi importi sulla base del solo dato testuale della disposizione.

Pertanto, si evidenzia che i medesimi importi non risultano verificabili e confermabili neppure alla luce di quanto desumibile dalla documentazione tecnica relativa al decreto-legge n. 75 del 2023. Sul punto, in particolare, si rammenta che la relazione tecnica relativa al decreto-legge

³ Appartenenti al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC)

n. 75 del 2023, con riferimento all'articolo 14, comma 1, lett. a), a fronte di un numero di 45 dirigenti di istituto penitenziario con incarico superiore, beneficiari dell'indennità aggiuntiva di euro 13.565 prevista dalla norma, stima un onere annuo di circa 810.000 euro, risultante dal prodotto delle suddette 45 unità moltiplicate per l'importo lordo Stato della medesima indennità calcolata in circa 18.000 euro. In base a tali parametri l'onere annuo derivante dalla norma in esame risulterebbe, infatti, pari ad euro 450.000 (25 unità x euro 18.000).

Al fine di escludere il verificarsi di oneri non valutati dalla norma andrebbero, infine, acquisiti chiarimenti in merito agli eventuali ulteriori oneri retributivi e/o indennitari connessi al disposto incremento del numero di incarichi superiori conferibili ai dirigenti di istituto penitenziario.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 5-*bis* provvede agli oneri derivanti dalla corresponsione di un'indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in ragione degli incarichi superiori ad esso conferiti, pari a 5.209 euro per l'anno 2023 e a 62.502 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non si formulano pertanto osservazioni.

Si rileva che il successivo comma 4 autorizza conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 10, comma 1, lett. a) (Em. 10.6 Nuova formulazione)

Aree funzionali del Ministero della cultura – vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo

Normativa vigente. L'articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 105 del 2023, oggetto del presente disegno di legge di conversione, ha, tra l'altro, sostituito con un nuovo testo l'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999, al fine di ridefinire le aree funzionali del Ministero della cultura. A tale norma non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al suddetto decreto-legge, con riguardo alla norma in riferimento evidenzia che essa effettua una più puntuale ricognizione delle funzioni già svolte dal Ministero nell'attuale assetto organizzativo e che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma aggiunge al comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999 la lettera *i-bis*), integrando l'elenco ivi previsto delle aree funzionali del Ministero della cultura, al fine di ricomprendere all'interno delle stesse anche l'attività di vigilanza, per quanto di competenza, sull'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. La disposizione, nello specifico, reinsertisce il riferimento alla vigilanza su tale istituto, che era già prevista nel testo della suddetta disposizione, precedente le modifiche apportate dal decreto-legge, oggetto del presente disegno di legge di conversione [comma 1, lettera *a*), cpv. articolo 53, lettera *i-bis*)].

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma reinsertisce tra le aree funzionali del Ministero della cultura l'attività di vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo; attività che era già prevista tra le funzioni di spettanza del suddetto dicastero, in base al testo del comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999, antecedente alle modifiche apportate allo stesso dall'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 105 del 2023, oggetto del presente disegno di legge di conversione.

Al riguardo, anche alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica con riguardo al testo originario dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del predetto decreto-legge, circa la funzione meramente ricognitiva della disposizione in esame, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 10, comma 5-bis (Em. 10.21 Nuova formulazione)

Conferimento incarichi di direzione di poli museali ed istituti della cultura statali

Normativa vigente. L'articolo 14, comma 2-bis, del decreto legge n. 83 del 2014, prevede che con specifico regolamento siano individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle relative dotazioni organiche, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale (primo periodo). I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura⁴, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della cultura (secondo periodo).

⁴ Anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La norma sostituisce con un nuovo testo il secondo periodo del comma *2-bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 83 del 2014 concernente il conferimento di incarichi di direzione temporanea di poli museali ed istituti di cultura statali di rilevante interesse nazionale a persone in possesso dei requisiti individuati dalla medesima disposizione. La norma specifica ulteriormente i suddetti requisiti, confermando poi quanto già previsto nel testo vigente della disposizione, ovvero che tali conferimenti vengono comunque disposti⁵ nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della cultura (comma *5-bis*).

Rispetto al testo vigente viene, altresì, mantenuto fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017, ovvero che gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni.

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica la disciplina di cui al secondo periodo del comma *2-bis* dell'articolo 14 del decreto legge n. 83 del 2014, relativa al conferimento di incarichi di direzione temporanea di poli museali ed istituti di cultura statali a persone in possesso di specifici requisiti. Le modifiche apportate precisano ulteriormente i requisiti richiesti, confermando poi quanto già previsto nell'assetto vigente, ovvero che tali conferimenti vengono comunque disposti nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della cultura. Al riguardo non si hanno pertanto osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale della disposizione in esame.

ARTICOLO 11, comma 3-*bis* (Em. 11.38)

Riserva di posti nei concorsi banditi dagli enti locali per il reclutamento di personale dirigenziale

Normativa vigente. L'articolo 28, comma *1-bis*, del decreto-legge n. 75 del 2023 stabilisce che i comuni possono prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una

⁵ Anche in tal caso, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. La norma specifica anche che le assunzioni di personale in oggetto sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

La norma modifica l'articolo 28, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 75 del 2023, estendendone l'ambito di applicazione dai comuni a tutti gli enti locali.

L'emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che le norme si limitano ad estendere, dai comuni a tutti gli enti locali, la facoltà di prevedere una riserva di posti nei concorsi banditi per il reclutamento di personale dirigenziale senza comunque derogare ai vincoli finanziari che gravano sui medesimi enti.